

**VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ
(VAS)**

CONTRODEDUZIONI

ALLE

OSSERVAZIONI

SPECIFICHE

RELATIVE

ALLE TAVOLE DI

ZONIZZAZIONE

E TIPI STRADALI

**A CURA DEL
DOTT. ARCH. RODOLFO**

OSSERVAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE TAVOLE DI ZONIZZAZIONE E TIPI STRADALI


In sede di applicazione pratica, vale a dire nelle 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali, il PRIP si comporta spesso in modo del tutto difforme da quanto teorizzato nella Relazione illustrativa e ribadito nello schema normativo: lo si dimostra attraverso tutti i casi riscontrati nelle varie tavole, che sono da considerare veri e propri errori materiali di cui va pretesa una correzione d'ufficio.

Tavola 1.01


La tavola riguarda un territorio che ricade interamente nel XX Municipio.

Alla pag. 47 della relazione viene dichiarato che <<appartengono alla zona A le seguenti categorie di aree: ...l'agro romano individuato dal piano regolatore>>.

Particolare della tav. A3.a (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)



Particolare della Tav. 1.01



Il PRIP destina a sottozona B3 le aree interne alla Scuola di Fanteria di Cesano ed alla Stazione Radio Vaticana nonché 2 aree poste ad ovest ed a nord-ovest di quest'ultima: se ne chiede la cancellazione.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<”Aree della Scuola di Fanteria di Cesano, stazione di Radio Vaticana, Centro Enea della Casaccia da inserire in zona A”. Si precisa che nel PRG non sono zonate ad agro romano, pertanto nel PRIP sono state incluse nella zona B>>.

Replica della associazione VAS – La sintesi del PRG allegata al PRIP e riportata come particolare della tavola A3.a destina ad agro romano la Scuola di Fanteria di Cesano e la Stazione Radio Vaticana che invece il vigente PRG destina rispettivamente a “Servizi pubblici di livello urbano” e ad “Infrastrutture tecnologiche”.


Ciò nonostante non si può non evidenziare, a maggior ragione, l’assurdità di prevedere l’installazione di impianti pubblicitari specie privati all’interno di tali aree.

Tavola 1.03


La tavola riguarda un territorio che ricade nel XX Municipio (a nord di via Braccianese), nel XIX Municipio (a sud di via Braccianese) e nel XVIII Municipio (a sud di via di Boccea)

Alla pag. 47 della relazione viene dichiarato che <<appartengono alla zona A le seguenti categorie di aree: ...l’agro romano individuato dal piano regolatore>>.

Particolare della Tav. A3.a (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)



Particolare della Tav. 1.03



Il PRIP destina a sottozona B3 le aree interne al Centro Enea della Casaccia ed alla Stazione Radio Vaticana: se ne chiede la cancellazione.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<<<”Aree della Scuola di Fanteria di Cesano, stazione di Radio Vaticana, Centro Enea della Casaccia da inserire in zona A”. Si precisa che nel PRG non sono zonate ad agro romano, pertanto nel PRIP sono state incluse nella zona B>>>>.

Replica della associazione VAS – La sintesi del PRG allegata al PRIP e riportata come particolare della tavola A3.a destina ad agro romano le aree interne a Centro Enea della


Casaccia ed alla Stazione Radio Vaticana che invece il vigente PRG destina rispettivamente a “Servizi pubblici di livello urbano” e ad “Infrastrutture tecnologiche”.

Ciò nonostante non si può non evidenziare, a maggior ragione, l’assurdità di prevedere l’installazione di impianti pubblicitari specie privati all’interno di tali aree.


Alla pag. 20 della Relazione è dichiarato che *<<infine, nelle “reti, infrastrutture e servizi” vi è il divieto di installazione cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità>>*.

Questo divieto, prescritto al paragrafo 5.5 della Tavola C dell’art. 32 delle Norme del PTPR, non è stato rispettato per il tratto di via Cassia all’altezza del quartiere “La Giustiniana” (XX Municipio).

Particolare della tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tav. 1.03



Si chiede di cancellare la destinazione a tipo stradale ST 12 del tratto di via Cassia all'altezza de "La Giustiniana".

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Si ribadisce che nel paesaggio delle Reti, infrastrutture e servizi il PRPR vieta l'istallazione della cartellonistica pubblicitaria ad eccezione di quella di pubblica utilità. Tali disposizioni sono descritte nella tabella C dell'art. 32 delle Nta che contiene "generalì disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi" (comma 4 art. 17 delle Nta). Tali disposizioni hanno natura provvisoria e si applicano fino all'approvazione del regolamento di unità geografica di cui all'art. 20 delle Nta del PTPR. Non risulta pertanto vietata qualsiasi forma di istallazione di impianti, ma in via transitoria quella di cartellonistica pubblicitaria. Poiché il PRIP disciplina l'istallazione sia degli impianti di cartellonistica pubblicitaria sia degli impianti di pubblica utilità, la scelta del piano è stata quella di inserire in zona A quasi il 60% delle aree del PTPR nel sistema delle Reti, infrastrutture e servizi ammettendo sulla restante parte di territorio (circa il 40%) l'istallazione di impianti (quali quelli di cosiddetta pubblica utilità) subordinandoli al rispetto delle disposizioni del PTPR ovvero, nell'ambito dei beni paesaggistici (complessivamente pari al 25% dell'intero sistema di Reti, infrastrutture e servizi) alla redazione del SIP e al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica>>.

Replica della associazione VAS - Si fa presente che tanto i PTP quanto il PTPR hanno sottoposto a pianificazione l'intero territorio della Regione Lazio, destinando anche a "Reti, infrastrutture e servizi" sia le aree soggette a vincolo paesistico sia le aree che non lo sono: le norme relative a "Reti, infrastrutture e servizi" sono le stesse per entrambi i casi, per cui hanno valore di "prescrizione" per le aree vincolate, mentre hanno valore di "direttiva" in tutti gli altri casi.

Il 1° comma dell'art. 5 delle norme del PTPR stabilisce infatti che <<il presente PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati all'art. 134, lettere a), b) e c) del Codice>>.

Il 1° comma del successivo art. 6 dispone che <<nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici Il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositivi e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione dei comuni>>.

A conferma si porta a titolo esemplificativo il 2° comma dell'art. 3 delle norme tecniche del P.T.P. n. 4 "Valle del Tevere" che testualmente dispone che <<il piano, in rapporto all'esigenza di graduare la tutela, agisce con determinazioni di diversa operatività ed efficacia, quali:

- i vincoli con effetti direttamente inibitori;
- le prescrizioni, con l'obbligo a realizzare gli adempimenti previsti;
- gli indirizzi/direttive che si specificano e si realizzano attraverso successive decisioni regionali o comunali>> e che riguardano per l'appunto le aree non vincolate.

La valenza prescrittiva delle norme è ribadita dal 5° comma dell'art. 61 delle norme del PTPR, ai sensi del quale <<il PTPR, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, è strumento sovraordinato alla pianificazione urbanistica dei Comuni, che si adegua ad esso nei limiti e con le procedure di cui alle specifiche disposizioni contenute nel PTPR stesso, nella l. r. 24/98 e nelle leggi statali>> con la precisazione che <<le previsioni in esso contenute sono prevalenti, per le aree interessate dai beni paesaggistici, sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali>>.

Si mette in evidenza che i casi fatti oggetto di osservazioni relative alle destinazioni a "Reti, infrastrutture e servizi" hanno riguardato esclusivamente le aree interessate dai beni paesaggistici, che nelle tavole di zonizzazione e tipi stradali sono identificate con un apposito

rigato obliquo verso destra come “aree soggette a vincoli paesaggistici” e che secondo la stessa controdeduzione sono pari al 25% dell’intero sistema di “Reti, infrastrutture e servizi”.

Si mette in ancor maggiore evidenza che il paragrafo 5.5 della Tabella C che è relativo ai “cartelloni pubblicitari” ha come “norma regolamentare” con valore di prescrizione il “divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità”.

La valenza prescrittiva, anche se temporanea, va comunque rispettata, anche perché il paragrafo 3.2 dello schema normativo del PRIP ammette nella zona A <<l’installazione di impianti di tipo didattico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei degnali turistici e di territorio come disciplinati dal Dpr 495/1992 e ss. mm. esclusivamente qualora non sia tecnicamente possibile collocare detti impianti all’interno della zona B>>.

La controdeduzione appare quanto meno contraddittoria, perché in tutti i tratti di strade soggette a vincolo e destinate a “Reti, infrastrutture e servizi” doveva essere consentita caso mai solo la cartellonistica di pubblica utilità, destinando coerentemente tali tratti stradali a sottozona B1.

Ma la contraddizione maggiore sta nella considerazione che la stessa controdeduzione sulla natura provvisoria delle disposizioni delle tabelle C) sarebbe applicabile anche al “paesaggio dell’insediamento storico diffuso” che il dott. Francesco Paciello ritiene invece coerente con gli obiettivi del PRIP inserire in zona A.

Tavola 1.04

La tavola riguarda un territorio che ricade nel XX Municipio (fino al Tevere ad est ed a via Cassia ad ovest), nel IV Municipio (oltre il fiume Tevere) e nel XIX Municipio (oltre via Cassia ad ovest). Alla pag. 20 della Relazione è dichiarato che <<infine, nelle “reti, infrastrutture e servizi” vi è il divieto di installazione cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità>>.

Questo divieto, prescritto al paragrafo 5.5 della Tavola C dell’art. 32 delle Norme del PTPR, non è stato rispettato per il tratto di via Flaminia Nuova dall’altezza dell’incrocio con viale di Tor di Quinto fino all’incrocio con il Grande Raccordo Anulare (XX Municipio).

Particolare della tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



N.B. – Il PTPR destina il tratto iniziale di via di Grottarossa a paesaggio naturale ed agrario, per entrambi i quali il paragrafo 5.5 della tabella C delle rispettive Norme vietano l’installazione di impianti pubblicitari.

Particolare della tavola 1.04




Si chiede di destinare a zona A l'intero tratto della via Flaminia Nuova ed il tratto iniziale di via di Grottarossa.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tavola 1.03

Replica della associazione VAS – Vedi tavola 1.03

Lo stesso divieto non è stato rispettato per via Trionfale (XIX Municipio).

Particolare della tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della tavola 1.04



Si chiede di cancellare la destinazione a tipo stradale ST 12 di via Trionfale.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tavola 1.03


Replica della associazione VAS – Vedi tavola 1.03

Lo stesso divieto non è stato rispettato per il tratto della via Salaria che va dall'incrocio con via del Foro Italico all'incrocio con il grande raccordo anulare (IV Municipio).

Particolare della tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della tavola 1.04



Si chiede la cancellazione del tipo stradale ST 04 ed ST 08 di via Salaria.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tavola 1.03

Replica della associazione VAS – Vedi tavola 1.03

Il P.R.G. di Roma individua correttamente l'aeroporto dell'Urbe (IV Municipio).

Particolare della tav. A3.a (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)



Il PRIP lo destina impropriamente a sottozona B3.

Particolare della Tav. 1.04



Si chiede di cancellare tale destinazione.

Non risulta che ci sia la controdeduzione del dott. Francesco Paciello.

Replica della associazione VAS - Ciò nonostante non si può non evidenziare l'assurdità di prevedere l'installazione di impianti pubblicitari specie privati all'interno di un aeroporto.

Alla pag. 20 della *Relazione illustrativa* al PRIP viene detto testualmente che <<in sintesi il PTPR dispone il divieto all'installazione di cartelloni pubblicitari in tutte le aree individuate come beni paesaggistici ricadenti: nel paesaggio dell'insediamento storico diffuso, ad eccezione della segnalazione dei siti di interesse storico-archeologico>>.

A tale paesaggio il PTPR destina un'area a ridosso della Borgata Fidene (IV Municipio).

Particolare della Tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Il PRIP la destina a sottozona B3.

Particolare della Tavola 1.04



Si chiede la cancellazione della sottozona B3 e la destinazione a zona A.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Si ritiene coerente con gli obiettivi del PRIP inserire le aree del paesaggio dell'insediamento storico diffuso del PTPR in zona A>>.

Replica della associazione VAS – L’osservazione è stata accolta.

A paesaggio dell’insediamento storico diffuso il PTPR destina anche un’area all’altezza della Borgata di Castel Giubileo (IV Municipio)

Particolare della Tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Il PRIP la destina a sottozona B3

Particolare della Tavola 1.04




Si chiede la cancellazione della sottozona B3 e la destinazione a zona A.


Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Si ritiene coerente con gli obiettivi del PRIP inserire le aree del paesaggio dell’insediamento storico diffuso del PTPR in zona A>>.

Replica della associazione VAS – L’osservazione è stata accolta.

Il PRIP destina a sottozona B3 l’intero quartiere “Tomba di Nerone” all’interno del quale ricadono aree di servizio pubblico, come la scuola comprensoriale “Parco di Veio” in via Fosso del Fontaniletto e l’ospedale Villa S. Pietro in via Cassia n. 600.



Scuola comprensoriale “Parco di Veio”



Ospedale Villa S. Pietro

Si chiede la cancellazione della sottozona B3 e la destinazione a zona A.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: << *“Scuola comprensoriale Parco di Veio e Ospedale Villa S. Pietro da inserire in zona A”. Si precisa che nel PRG non sono zonate ad agro romano, pertanto nel PRIP sono state incluse nella zona B*>>.


Replica della associazione VAS – L’osservazione di VAS non fa alcun riferimento al PRG, che destina le due aree a “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.

Non si può non evidenziare l’assurdità di prevedere l’installazione di impianti pubblicitari specie privati all’interno di un istituto scolastico e di un complesso ospedaliero.

Tavola 1.06

Ai sensi del paragrafo 3.2 dello schema normativo del PRIP, relativo alla zona A, <<il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati al punto 2.1>>.

Tale divieto non è stato rispettato per un tratto di via di Boccea, al confine tra XIX e XVIII municipio (vedi particolare seguente).



Si chiede la cancellazione del tipo stradale ST 16 e la sua destinazione a zona A.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: << *Si conferma quanto previsto al punto 3.2 dello schema normativi: il divieto all’istallazione di mezzi pubblicitari è esteso a tutte le strade, piazze e*

larghi di confine a meno che non sia diversamente ed esplicitamente previsto dalle tavole di piano attraverso l'attribuzione di un indice di affollamento>>.

Replica della associazione VAS – L'osservazione sembra essere stata accolta.

Tavola 1.07


La tavola riguarda un territorio che ricade nei Municipi XX, XIX, IV, II, III, XVII, XVIII, I, XVI, XI, IX, VI e III.

L'intera piana di Tor di Quinto (nel XX Municipio), benché soggetta al vincolo paesaggistico denominato "Valle del Tevere", viene destinata a sottozona B2 con via del Foro Italico classificato di tipo stradale ST O4 così come Viale di Tor di Quinto per il tratto che va dall'incrocio con via del Foro Italico fino alla via Flaminia, mentre è classificato di tipo stradale ST 08 il tratto che va dall'incrocio con via del Foro Italico fino al Piazzale di Ponte Milvio.


Significa che lungo tutto il Viale di Tor di Quinto si possono installare cartelli pubblicitari di proprietà sia privata che comunale oltre che tabelle di tutti i formati (fino al massimo di mt. 3 x 2), nonché paline pubbliche e private anche con orologio, parapetonali pubblici e privati, oltre che pubblicità su cassonetti, plancie, vetrine e persino pareti cieche: di tutti i suddetti impianti posti su suolo e beni comunali può essere collocata sul tratto di Viale di Tor di Quinto di tipo ST 04 una superficie di 4 mq. (pari a 2 cartelloni bifacciali di mt.1 x 1) ogni 100 metri lineari, che si riduce a 0,5 mq. se gli impianti sono posti invece su suolo e beni privati o pubblici non comunali, mentre sul tratto di Viale di Tor di Quinto di tipo ST 08 può essere collocata su suolo e beni comunali una superficie di 8 mq. ogni 100 metri lineari e di 1 mq. se trattasi invece di suolo e beni privati o pubblici non comunali.

Come rilevato anche nella Tavola A1.a del PRIP relativa alla "Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale", il PTPR destina l'intera piana di Tor di Quinto a "Paesaggio dell'insediamento storico diffuso" per il quale alla pag. 20 della *Relazione illustrativa* al PRIP viene detto testualmente che <<**in sintesi il PTPR dispone il divieto all'installazione di cartelloni pubblicitari in tutte le aree individuate come beni paesaggistici ricadenti: nel paesaggio dell'insediamento storico diffuso, ad eccezione della segnalazione dei siti di interesse storico-archeologico**>>.

Particolare della Tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tavola 1.07



Si chiede pertanto la cancellazione della sottozona B2 e la destinazione a zona A dell'intero comprensorio individuato dal PTPR come "Paesaggio dell'insediamento storico diffuso".

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Si ritiene coerente con gli obiettivi del PRIP inserire le aree del paesaggio dell'insediamento storico diffuso del PTPR in zona A>>.

Replica della associazione VAS – L'osservazione è stata accolta.

Ai sensi del paragrafo 3.2 dello schema normativo del PRIP, relativo alla zona A, <<il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati al punto 2.1>>.

Tale divieto non è stato rispettato per il tratto iniziale di viale di Tor di Quinto da piazzale di Ponte Milvio, che fa da confine alla zona A della fascia di rispetto dei 150 metri della sponda destra del Tevere (XX Municipio).

Particolare della Tavola 1.07



Si chiede pertanto di cancellare la destinazione a tipo stradale ST 08, non solo di tale tratto di strada, ma anche di quello di via dei Colli della Farnesina (XX Municipio) (vedi il sottostante particolare).

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Si conferma quanto previsto al punto 3.2 dello schema normativi: il divieto all'istallazione di mezzi pubblicitari è esteso a tutte le strade, piazze e larghi di confine a meno che non sia diversamente ed esplicitamente previsto dalle tavole di piano attraverso l'attribuzione di un indice di affollamento>>.

Replica della associazione VAS – L'osservazione sembra essere stata accolta.



Si chiede di cancellare la destinazione a tipo stradale ST 08 anche di tutti i Lungotevere sia della sponda destra che di quella sinistra del Tevere (Municipi II, XVII, I e XVI) (vedi particolare seguente).



Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Si conferma quanto previsto al punto 3.2 dello schema normativi: il divieto all'istallazione di mezzi pubblicitari è esteso a tutte le strade, piazze e larghi di confine a meno che non sia diversamente ed esplicitamente previsto dalle tavole di piano attraverso l'attribuzione di un indice di affollamento>>.

Replica della associazione VAS – L'osservazione sembra essere stata accolta.

Si chiede di cancellare la destinazione a tipo stradale ST 08 anche di viale Tiziano, viale Maresciallo Pilsudski e viale della Moschea (IV Municipio) (vedi particolare seguente).



Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Si conferma quanto previsto al punto 3.2 dello schema normativi: il divieto all'istallazione di mezzi pubblicitari è esteso a tutte le strade, piazze e larghi di confine a meno che non sia diversamente ed esplicitamente previsto dalle tavole di piano attraverso l'attribuzione di un indice di affollamento>>.

Replica della associazione VAS – L'osservazione sembra essere stata accolta.

Alla pag. 20 della Relazione è dichiarato che <<infine, nelle “reti, infrastrutture e servizi” vi è il divieto di istallazione cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità>>.


Questo divieto, prescritto al paragrafo 5.5 della Tavola C dell'art. 32 delle Norme del PTPR, non è stato rispettato per la via del Foro Italico (XX Municipio).

Particolare della tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



■ reti infrastrutture e servizi

Particolare della tavola 1.07



Si chiede pertanto di destinare a zona A il tratto di via del Foro Italico.

[Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03](#)

[Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03](#)

Lo stesso divieto non è stato rispettato per il tratto di via Flaminia Nuova dall'altezza dell'incrocio con viale di Tor di Quinto fino all'incrocio con il Grande Raccordo Anulare (XX Municipio).

Particolare della tavola A1.a (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



N.B. – Il PTPR destina il tratto iniziale di via di Grottarossa a paesaggio naturale ed agrario, per entrambi i quali il paragrafo 5.5 della tabella C delle rispettive Norme vietano l’installazione di impianti pubblicitari.

Particolare della tavola 1.07




Si chiede di destinare a zona A l'intero tratto della via Flaminia Nuova ed il tratto iniziale di via di Grottarossa.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03

Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03


Ai sensi della lettera A) del 1° comma dell'art. 20 del Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 il PRIP avrebbe dovuto classificare il territorio in "aree omogenee" nel rispetto del nuovo P.R.G. che individua la "città storica" in estensione del "centro storico".

Particolare della tav. A3.a (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)



Va messo in evidenza che la "città storica" del PRG ricomprende gli interi Municipi I, II, III e XVII, porzioni continue dei Municipi IV, IX, XII, XVI e XVIII e porzioni distaccate dei Municipi V, VI, VII, X e XI.

Il PRIP destina a sottozona B1 soltanto il “centro storico” ed a sottozona B2 buona parte della “città storica” (vedi particolare seguente).



Si chiede di destinare a sottozona B1 l'intera “città storica” di P.R.G., differenziando gli impianti ammessi nel “centro storico” (esclusivamente impianti comunali) da quelli consentiti nella rimanente “città storica”.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Come rilevato nell'osservazione, la quasi totalità della città storica del PRG è stata inserita in zona B2. Nell'ambito della città storica si è proceduto quindi a differenziare la zona del centro storico, coincidente con il sito UNESCO, inserita in zona B1, per la quale sono stati estesi i regimi di tutela previsti dalla Dcc 37/2009 per la sola Ztl differenziando gli impianti ammessi nel centro storico da quelli consentiti nella rimanente città storica>>.

Replica della associazione VAS – In modo del tutto contraddittorio la zonizzazione del PRG è stata rispettata ai fini della classificazione della rete stradale in base agli indici di

affollamento, ma non lo è stata in sede di applicazione pratica (tramite le tavole di zonizzazione e tipi stradali).

Alla pag. 20 della Relazione è dichiarato che <<infine, nelle “reti, infrastrutture e servizi” vi è il divieto di installazione cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità>>.

Tale divieto non è stato rispettato per la via Cristoforo Colombo che il PRIP destina a tipo stradale ST 24 (vedi particolari seguenti).

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della tavola 1.07




Si chiede la cancellazione del tipo stradale ST 24 e la destinazione a zona A della via Cristoforo Colombo.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03

Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03

Lo stesso divieto non è stato rispettato per il tratto di via Aurelia Antica soggetto a vincolo paesaggistico.

**Particolare della Tavola A2.b del PRIP
Sintesi del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Beni paesaggistici**



Particolare della Tavola A1.b del PRIP
Sintesi del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi e ambiti del paesaggio



Sistema del paesaggio insediativo	
■	paesaggio dei centri e nuclei storici
■	parchi, ville e giardini
■	paesaggio degli insediamenti urbani e in evoluzione
■	paesaggio dell'insediamento storico diffuso
■	reti infrastrutture e servizi

Particolare della Tavola 1.07



Si chiede la cancellazione dei tipi stradali ST 08 ed ST 12 la destinazione a zona A della via Aurelia Antica e della via Aurelia

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03


Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03

Tavola 1.08

La tavola riguarda un territorio che ricade nei Municipi V, VII e VIII.

Alla pag. 47 della relazione viene dichiarato che <<appartengono alla zona A le seguenti categorie di aree: ...l'agro romano individuato dal piano regolatore>>.

Particolare della tav. A3.c (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)




Alla pag. 20 della *Relazione illustrativa* al PRIP viene detto testualmente che <<in sintesi il PTPR dispone il divieto all'installazione di cartelloni pubblicitari in tutte le aree individuate come beni paesaggistici ricadenti: nel paesaggio dell'insediamento storico diffuso, ad eccezione della segnalazione dei siti di interesse storico-archeologico>>.

A tale paesaggio ed a “sistema del paesaggio naturale” il PTPR destina un'area ricompresa tra la via Prenestina Nuova e via Villetta Barrea (VIII Municipio).

Particolare della tavola A1.c (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della tavola 1.08



Si chiede di cancellare la sottozona B3 che il PRG destina ad Agro Romano e di destinarla a zona A.


Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<”Area compresa fra via Prenestina nuova e via Villetta Barrea da inserire in zona A”. Si precisa che nel PRG non è zonata ad agro romano, pertanto nel PRIP è stata inclusa nella zona B. In tale area vigono comunque le tutele derivanti dai vincoli dei beni culturali e paesaggistici. Tale zona è inoltre prevalentemente destinata dal PRG a verde pubblico per il quale valgono le disposizioni del punto 1.8 dello schema normativo del PRIP>>, che dispone il divieto di collocazione di impianti pubblicitari ad eccezione delle aree incluse nelle sottozone B2 e B3 nelle quali è ammessa esclusivamente l’istallazione di impianti di proprietà comunale destinati a comunicazioni di tipo istituzionale nella misura massima di 1 mq. di superficie espositiva ogni 1.000 mq. di superficie destinata a verde pubblico.

Replica della associazione VAS - La sintesi del PRG allegata al PRIP e riportata come particolare della tavola A3.c destina ad agro romano l’area tra la via Prenestina Nuova e via Villetta Barrea che invece il vigente PRG destina rispettivamente a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.

Ciò nonostante non si può non evidenziare la contraddizione che si deduce nel momento che la controdeduzione riconosce il divieto di collocazione di impianti pubblicitari in aree destinate a verde pubblico, ignorando del tutto per di più che si tratta di un’area soggetta a vincolo paesistico destinata a “paesaggio dell’insediamento storico diffuso” (che lo stesso dott. Francesco Paciello riconosce coerente inserire in zona A) ed a “sistema del paesaggio naturale” dove il PTPR vieta la collocazione di impianti pubblicitari.

Il PTPR destina la via Prenestina e la via Prenestina Nuova a “reti, infrastrutture e servizi” con divieto di installazione di cartelli pubblicitari (vedi particolare seguente)

Particolare della tavola A1.c (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)





Si chiede la cancellazione dei tipi stradali ST 12, ST 16 ed ST 32 e la destinazione a zona A sia di via Prenestina che di via Prenestina Nuova.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03

Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03

Il PTPR destina a “reti, infrastrutture e servizi” con divieto di installazione di cartelli pubblicitari anche la via Casilina (vedi particolare seguente).

Particolare della tavola A1.c (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)




Si chiede la cancellazione dei tipi stradali ST 12 ed ST 28 e la destinazione a zona A di via Casilina.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03


Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03

Alla pag. 47 della relazione viene dichiarato che <<appartengono alla zona A le seguenti categorie di aree: ...l'agro romano individuato dal piano regolatore>>.

Particolare della tav. A3.c (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)



Particolare della Tavola 1.08



Si chiede di cancellare la sottozona B3 che il PRG destina ad Agro Romano e di destinarla a zona A.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<”Area compresa fra Tor Tre teste e il GRA da inserire in zona A”. Si precisa che nel PRG non è zonata ad agro romano, pertanto nel PRIP è stata inclusa nella zona B. Tale zona è inoltre prevalentemente destinata dal PRG a verde pubblico per il quale valgono le disposizioni del punto 1.8 dello schema normativo del PRIP>>.

Replica della associazione VAS – La sintesi del PRG allegata al PRIP e riportata come particolare della tavola A3.c destina ad agro romano l’area tra Tor Tre teste ed il GRA che invece il vigente PRG destina rispettivamente a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.


Ciò nonostante non si può non evidenziare la contraddizione che si deduce nel momento che la controdeduzione riconosce il divieto di collocazione di impianti pubblicitari in aree destinate a verde pubblico.

Tavola 1.10


La tavola riguarda un territorio che ricade nei Municipi XV, XIII e XII.

Alla pag. 47 della relazione viene dichiarato che <<appartengono alla zona A le seguenti categorie di aree: ...l’agro romano individuato dal piano regolatore>>.

Particolare della tav. A3.b (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)



Particolare della Tavola 1.10





Si chiede di cancellare la sottozona B3 che il PRG destina ad Agro Romano e di destinarla a zona A.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<”Area a nord dell’ex centro direzionale Alitalia da inserire in zona A” Si precisa che nel PRG non è zonata ad agro romano, pertanto nel PRIP è stata inclusa nella zona B. Tale zona è inoltre prevalentemente destinata dal PRG a verde pubblico per il quale valgono le disposizioni del punto 1.8 dello schema normativo del PRIP>>.

Replica della associazione VAS – La sintesi del PRG allegata al PRIP e riportata come particolare della tavola A3.b destina ad agro romano l’area a nord dell’ex centro Alitalia che invece il vigente PRG destina a “Servizi pubblici di livello urbano” e non a “verde pubblico come asserito nella controdeduzione.

Ciò nonostante non si può non evidenziare la contraddizione che si deduce nel momento che la controdeduzione riconosce il divieto di collocazione di impianti pubblicitari in aree destinate a verde pubblico.

Particolare della tav. A3.b (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)



Si chiede di cancellare la sottozona B3 che il PRG destina ad Agro Romano e di destinarla a zona A.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<”Area a nord dell’ex centro direzionale Alitalia da inserire in zona A”. Si precisa che nel PRG non è zonata ad agro romano, pertanto nel PRIP è stata inclusa nella zona B. Tale zona è inoltre prevalentemente destinata dal PRG a verde pubblico per il quale valgono le disposizioni del punto 1.8 dello schema normativo del PRIP>>.

Replica della associazione VAS – La sintesi del PRG allegata al PRIP e riportata come particolare della tavola A3.c destina ad agro romano l’area che invece il vigente PRG destina rispettivamente a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.


Ciò nonostante non si può non evidenziare la contraddizione che si deduce nel momento che la controdeduzione riconosce il divieto di collocazione di impianti pubblicitari in aree destinate a verde pubblico.

Tavola 1.11

La tavola riguarda un territorio che ricade nei Municipi XV, XII, XI e X.


Il quartiere dell'EUR viene fatto rientrare nel PRG nella "Città Storica".

Particolare della tav. A3.b (relativa alla Sintesi del Piano Regolatore Generale)



Il PRIP destina il quartiere dell'EUR a zona A e sottozona B2.

Particolare della Tavola 1.11



Si chiede di trasformare la sottozona B2 in sottozona B1.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<"EUR in sottozona B1". Tenuto conto che la sottozona B1 si riferisce esclusivamente al centro storico incluso nel perimetro del sito Unesco

non si ritiene coerente con l'impostazione del PRIP l'inserimento del quartiere Eur nella sottozona B1>>.

Replica dell'associazione VAS - In modo del tutto contraddittorio la zonizzazione del PRG è stata rispettata ai fini della classificazione della rete stradale in base agli indici di affollamento, ma non lo è stata in sede di applicazione pratica (tramite le tavole di zonizzazione e tipi stradali).

Ai sensi del paragrafo 3.2 dello schema normativo del PRIP, relativo alla zona A, *<<il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati al punto 2.1>>.*

Tale divieto non è stato rispettato per viale delle Tre Fontane, il Viadotto della Magliana e viale dell'Atletica, che il PTPR destina a "sistema del paesaggio naturale" (con divieto di installazione di cartelli pubblicitari) ed a "reti, infrastrutture e servizi", per i quali alla pag. 20 della Relazione è dichiarato che *<<infine, nelle "reti, infrastrutture e servizi" vi è il divieto di installazione cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità>>.*

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tavola 1.11



Si chiede la cancellazione dei tipi stradali ST 04 ed ST 08 e la loro destinazione a zona A.


Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03

Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03


Alla pag. 20 della Relazione è dichiarato che <<infine, nelle “reti, infrastrutture e servizi” vi è il divieto di installazione cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità>>.

Tale divieto non è stato rispettato per la via Ostiense e la via del Mare che il PRIP destina a tipo stradale ST 04 (vedi particolari seguenti).

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tavola 1.11



Si chiede la cancellazione del tipo stradale ST 04 e la destinazione a zona A della via del Mare.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<”Via del Mare”. Si precisa che lungo la via del mare, classificata dal PGTU come strada extraurbana principale, il PRIP non prevede l’istallazione di impianti>>.

Replica della associazione VAS – Si viene a negare la destinazione a tipo stradale ST 04.

Lo stesso divieto non è rispettato per la via Cristoforo Colombo, che il PRIP destina a tipi stradali ST 04, ST 24 ed ST 32.

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tavola 1.11




Si chiede la cancellazione dei tipi stradali ST 04, ST 24 ed ST 32 e la destinazione a zona A della via Cristoforo Colombo.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03


Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03

Il PRIP destina a sottozona B3 l’Aeroporto di Ciampino, che il PTPR destina a “reti, infrastrutture e servizi”.

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tavola 1.11



Si chiede la cancellazione della sottozona B3 e la destinazione a zona A dell'Aeroporto di Ciampino.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello – Vedi tav. 1.03

Replica della associazione VAS – Vedi tav. 1.03


Tavola 1.12

La tavola riguarda il territorio che ricade nei Municipi X e VIII.


Alla pag. 19 della Relazione illustrativa viene dichiarato che <<anche nel “sistema del paesaggio agrario” non è mai consentita l’istallazione di cartelloni pubblicitari, a meno di far salva la segnaletica di pubblica utilità>>.

Il suddetto divieto non è stato rispettato per l’area ricompresa tra la via Tuscolana e la Diramazione Roma Sud (vedi particolari seguenti).

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tavola 1.12



Si chiede di cancellare la sottozona B3 in tutta l'area vincolata che va destinata a zona A.


Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<"Aree comprese tra via Tuscolana e la diramazione Roma-sud da inserire in zona A". Trattasi della centralità urbana Romanina che nel PRG non è zonata ad agro romano, pertanto nel PRIP è stata inclusa nella zona B>>.

Replica della associazione VAS – Si accetta la controdeduzione.


Alla pag. 20 della *Relazione illustrativa* al PRIP viene detto testualmente che <<*in sintesi il PTPR dispone il divieto all'installazione di cartelloni pubblicitari in tutte le aree individuate come beni paesaggistici ricadenti: nel paesaggio dell'insediamento storico diffuso, ad eccezione della segnalazione dei siti di interesse storico-archeologico*>>.

A tale paesaggio il PTPR destina un'area ricompresa tra la via Tuscolana e via di Passolombardo (X Municipio).

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della tavola 1.12



Si chiede la cancellazione della sottozona B3 e la destinazione a zona A anche del tratto di via Tuscolana classificato con i tipi stradali ST 12, ST 16 ed ST 28.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<Si ritiene coerente con gli obiettivi del PRIP inserire le aree del paesaggio dell'insediamento storico diffuso del PTPR in zona A>>.

Replica della associazione VAS – L'osservazione è stata accolta.

Tavola 1.13

La Tavola 1.13 riguarda un territorio che ricade nel XIII Municipio.

Ai sensi del paragrafo 3.2 dello schema normativo del PRIP, relativo alla zona A, <<il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati al punto 2.1>>.

Tale divieto non è stato rispettato per un tratto di via del Mare ad Ostia (XIII Municipio), che il PTPR destina a “sistema del paesaggio naturale” con divieto di installazione di impianti pubblicitari.

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tavola 1.13



Si chiede la cancellazione del tipo stradale ST 04 e la destinazione a zona A del tratto della via del Mare.


Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<”Via del Mare”. Si precisa che lungo la via del mare, classificata dal PGTU come strada extraurbana principale, il PRIP non prevede l’istallazione di impianti>>.

Replica della associazione VAS – Si viene a negare la destinazione a tipo stradale ST 04.


Tavola 1.14

La tavola 1.14 riguarda un territorio che ricade nel XII Municipio.

Particolare della tavola A1.b (Sintesi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)



Particolare della Tavola 1.14



Si chiede di cancellare tutte le sottozone B3 relative alle aree vincolate che il PTPR destina a “sistema del paesaggio agrario” con divieto di installazione di impianti pubblicitari.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<”Aree in località Pavona da inserire in zona A”. Si precisa che nel PRG non è zonata ad agro romano, pertanto nel PRIP è stata inclusa nella zona B>>.

Replica della associazione VAS – Viene ignorato che l’osservazione non ha fatto riferimento al PRG, ma ha richiamato un preciso divieto di affissione prescritto dal PTPR che va obbligatoriamente rispettato.